



FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D'ABRUZZO

Teramo, 26 ottobre 2015

Prot. n.51 / FR / TE

ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE, 32
00186 ROMA
protocollo@pec.anticorruzione.it

ALLA REGIONE ABRUZZO
COMMISSARIO DELEGATO EVENTI ECCEZIONALI 2015
ING. CARLO GIOVANI
carlo.giovani@regione.abruzzo.it

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
DOTT. LUCIANO D'ALFONSO
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

ORDINI INGEGNERI ITALIA

ORDINE ARCHITETTI REGIONE ABRUZZO

ANCE REGIONE ABRUZZO
anceab@tin.it

APIEDIL REGIONE ABRUZZO
info@apiedil.it

LORO SEDI

AL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
00187 ROMA
segreteria@ingpec.eu

AL CENTRO STUDI DEL CNI
centrostudicni@pec.it

OGGETTO:	REGIONE ABRUZZO Decreto n° 5 del 05.10.2015 del Commissario Delegato emergenza per gli eccezionali eventi metereologici del febbraio e marzo 2015. Segnalazione criticità
-----------------	--



FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D'ABRUZZO

La scrivente Federazione è venuta a conoscenza del decreto in argomento ed intende segnalare alcune criticità.

La criticità è **l'imposizione di un tetto massimo per le spese "di progettazione, direzione lavori, sicurezza e prestazioni accessorie" nella "misura massima dell'8% dell'importo lavori", (lett. F., punto 2 – e, del decreto).**

Esaminato il contenuto di tale provvedimento, e con la più ampia riserva di articolare ulteriori censure in esito all'estensione degli atti, se ne contesta sin d'ora la legittimità per i seguenti motivi.

Come è noto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2013, il Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143, recante il Regolamento per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, in attuazione dell'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134).

Nel dettaglio, il citato art.5, comma 1 recita che «Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (..) si applicano i parametri individuati con il decreto da emanarsi (..)».

Pertanto, a partire dal 21 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del Decreto), tutte le stazioni appaltanti sono obbligate a riferirsi ai parametri contenuti nel D.M. 143 per determinare correttamente il valore dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV.

Circostanza resa obbligatoria dall'art. 5 del Decreto Legge n° 83/2012 (convertito in legge n° 134/2012) e rimarcata dalla Determinazione n° 4/2015 dell'Autorità Anticorruzione laddove può leggersi:

<<al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ivi compreso l'appalto c.d. "integrato", è **OBBLIGATORIO** fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria). In proposito, si sottolinea che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali previgenti. Per motivi di trasparenza



FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D'ABRUZZO

e correttezza è **OBBLIGATORIO** riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara (art. 264, co. I, lett. d) del Regolamento). Ciò permetterà ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, permettendo al contempo di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente".>>. .

Sulla scorta delle disposizioni ricordate, **riteniamo inammissibile la citata limitazione all'8% per le spese "di progettazione, direzione lavori, sicurezza e prestazioni accessorie" dovendosi queste essere determinate a base d'asta con il detto D.M. 143/2013.**

Il Commissario Delegato potrebbe obiettare che la facoltà derogatoria gli è concessa dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 256 del 26.05.2015, che all'art. 4 recita testualmente: "*il Commissario Delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative....*", tra le quali è ricompreso l'art. 92 del Codice sui corrispettivi dei servizi di ingegneria.

Ma dalla disamina dell'intera Ordinanza n° 5/2015 non rinveniamo alcuna "**apposita motivazione**" (d'altronde un eventuale richiamo all'urgenza sarebbe ridicolo a distanza di sette mesi dall'evento calamitoso), per cui riteniamo che gli interventi previsti nella citata Ordinanza **si debbano attuare non in regime derogatorio.**

Segnaliamo esplicitamente la detta criticità all'ANAC per le determinazioni conseguenti.

Il Presidente
Ing. Agreppino Valente

Allegato 1 – Decreto n° 5 del 05.10.2015 del Commissario Delegato emergenza per gli eccezionali eventi metereologici del febbraio e marzo 2015.

Allegato 2 - Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 256/2015.